

4221/13

21



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 08/01/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott.	VINCENZO ROMIS	Presidente -	SENTENZA N. 5/2013
Dott.ssa	LUISA BIANCHI	Consigliere-	REGISTRO GENERALE
Dott.	FRANCESCO MARIA CIAMPI	Rel. Consigliere N.	33765/2012
Dott.ssa	LUCIA ESPOSITO	Consigliere	
Dott.	MARCO DELL'UTRI	Consigliere	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da :

LINGUANTI SALVATORE N. IL 13/01/1951,
avverso la ordinanza della CORTE D'APPELLO DI MILANO in data 9 marzo 2012;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
lette le conclusioni del PG in persona del dott. Vito D'Ambrosio che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 9 marzo 2012 la Corte d'Appello di Milano dichiarava inammissibile l'appello proposto da Linguanti Salvatore avverso la sentenza del 6 dicembre 2011 del Tribunale di Milano con cui l'imputato era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625 nn. 5 e 7 c.p.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato lamentando con unico motivo la violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. L'imputato, ha chiesto l'annullamento della impugnata ordinanza sull'asserito rilievo che con l'atto di appello sarebbero stati specificamente enunciati i motivi di gravame, finalizzati a denunciare la eccessività del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle

6

attenuanti generiche. Il ricorso è infondato. Ed invero la motivazione dell'ordinanza della Corte d'Appello oggetto del ricorso va correlata al contenuto dell'atto d'appello, in linea con il principio più volte stabilito nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'obbligo di motivazione della decisione d'appello risulta segnato dalla qualità e dalla consistenza delle censure rivolte dall'appellante. È, perciò, necessario per questa Corte procedere all'esame diretto dell'atto d'appello. Orbene, l'appellante ha chiesto una riduzione della pena, ritenuta "esageratamente alta", pur in presenza della recidiva e di una doppia aggravante e la concessione delle attenuanti generiche in relazione alla confessione resa. Appare di evidenza che detti motivi, così come formulati, sono da considerarsi effettivamente del tutto generici. Peraltro la Corte territoriale lungi dall'adottare formule stereotipate ha espressamente preso in considerazione quanto rilevato dal giudice di I grado (che ha tra l'altro sottolineato come non fosse possibile a fronte dell'arresto in flagranza valutare positivamente le ammissioni dell'imputato) e, di contro, le argomentazioni del gravame ritenute inidonee a contrastare le affermazioni del Tribunale

4. Il ricorso va pertanto rigettato. Ne consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Così deciso nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2013

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

(dott. Francesco Maria Ciampi)



IL PRESIDENTE

(dott. Vincenzo Romis)

